

COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO

STATUTO

Delibera n. 31 del 18/12/2002.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

(Il Comune)

1. Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di Bagnoli del Trigno, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ""Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"".
2. In seguito il Comune di Bagnoli del Trigno verrà indicato semplicemente con l'espressione <<il comune>>, e, il decreto semplicemente con l'espressione ""la legge"".
2. Bagnoli del Trigno è un Comune della Provincia di Isernia, ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento di servizi e degli uffici dello Stato.
2. Il Comune è Ente locale autonomo a fini generali di utilità pubblica, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa ed amministrativa nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare delle funzioni proprie. Esercita, in via sussidiaria e secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate. Svolge le funzioni anche mediante le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il Comune valorizza le libere forme associative, promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale ed a tal fine può attuare un decentramento di funzioni e servizi.
7. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

8. Per garantire il tempestivo esame di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, il Comune organizza consultazioni. E, su richiesta di un adeguato numero di cittadini, il Comune procede anche a referendum.

9. Le consultazioni ed i referendum riguardano materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art.2

(Il territorio, la sede, lo stemma)

1. Il territorio del Comune è esteso ettari 3664 ed è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n.1 al n.62, confinanti:

a Nord con Civitanova del Sannio;

a Nord-Est con Salcito a Sud con Duronia;

a Nord-Est con Pietracupa ad Ovest con Civitanova del Sannio.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art.3

(I beni comunali)

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art.4

(I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione)

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia

indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, opera l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONI

Art.5

(Le funzioni del Comune)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

a) pianificazione territoriale dell'area comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g) servizi nei settori: sociale, sanità per quanto residua della competenza statale e regionale, scuola, formazione professionale e altri servizi urbani;

h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
- 4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art.6

(I servizi pubblici locali)

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni e prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art.7

(I compiti del Comune per i servizi di competenza statale)

1. Il Comune gestisce i servizi in materia elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco - ove occorre - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art.8

(La programmazione)

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi

e le regole della programmazione.

CAPO III FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.9

(La valorizzazione e la promozione della partecipazione)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione.
2. Ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n.203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art.10

(La valorizzazione delle associazioni)

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo.
3. Il Consiglio, previo parere della Giunta, valutata l'utilità pubblica, che con l'attività si intende realizzare, concederà un sostegno.

Art.11

(Le Consulte)

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire Consulte del lavoro e dell'attività sociale, della cultura e dell'istruzione, dello sport, del turismo e della qualità della vita, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio stesso e degli altri organi elettivi.
2. La durata in carica, le modalità di scelta dei componenti, il numero, le competenze, l'azione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento interno.

Art.12

(La partecipazione alla gestione dei servizi sociali)

1. Il Comune ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi, statutariamente, fini analoghi a quelli della istituzione comunale.
3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.
4. In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di amministrazione, Presidente e direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.
5. Lo statuto e il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art.13

(Gli organismi di partecipazione)

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
3. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art.14

(I comitati di quartiere o di frazione)

1. Il Comune promuove la nomina di comitati di quartiere o di frazione per la gestione di affari di loro interesse.

Art.15

(Le situazioni giuridiche soggettive)

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad esse il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art.16

(L'iniziativa e le proposte popolari)

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singole che associate, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il loro tempestivo esame viene assunto dalla Giunta entro venti giorni dalla assunzione in protocollo.

Art.17

(Le istanze, le proposte e le petizioni)

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sarà di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli Uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 18

(Il referendum consultivo)

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta del 25% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, non residenti all'estero, da svolgersi secondo regolamento.
2. Sono escluse dal referendum le materie alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 5 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida al Consiglio che entro i 5 giorni successivi dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità, e delibera l'indizione del referendum nei venti giorni successivi.
5. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.
6. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sui referendum popolari.
7. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

Art. 19

(Il difensore civico)

1. E' istituito l'ufficio del "difensore civico" al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale stessa.
2. Compito del "difensore civico" è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Può effettuare tali "segnalazioni" anche di propria iniziativa.
4. Il "difensore civico", qualora lo ritenga necessario, può esercitare, davanti alle giurisdizioni

amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.

5. L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Art. 20

(L'elezione del difensore civico)

1. Il difensore civico è eletto con voto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento adottato con la delibera di elezione.
2. Egli resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che lo ha eletto, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta.
3. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio comunale, prima di assumere l'incarico, stando in piedi ed a capo scoperto, pronunciando la seguente formula ""Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene."".
4. Ad esso spetta un compenso non superiore a quello del Sindaco del Comune in relazione alle leggi vigenti e le prerogative di agibilità.
5. A disposizione delle attività del "difensore civico" il Comune struttura un ufficio con tutti i mezzi moderni e colloca un organico minimo, in relazione ai carichi di lavoro.
6. Al "difensore civico" spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale e di averne fotocopia.
7. Il "difensore civico" partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorchè consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.
8. Il "difensore civico" dopo l'elezione entro 30 giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio comunale altresì, una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa dei servizi pubblici comunali.
9. Qualora il "difensore civico" presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il "difensore civico" dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio" confermando tutti i poteri.

Art.21

(La conferenza dei servizi)

1. L'amministrazione può indire annualmente per il mese di aprile una Conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
2. La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Il "difensore civico" ha l'obbligo, nella occasione, di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze e disfunzioni dei servizi.
4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

CAPO IV

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZ.I

Art.22

(Il diritto d'informazione e di accesso)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela L.241/90 di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento.
2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione, mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
3. L'amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
4. Il Comune garantisce, mediante il regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle

procedure e su l'ordine di esame e delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

5. Il Comune semplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche.

6. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

8. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art.23

(Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali)

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politica istituzionale.

2. L'informazione si concreta nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle seguenti materie: la politica degli organici e degli affari del personale; l'organizzazione del lavoro; gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa.

3. Gli interessati, qualora l'amministrazione non ottemperi agli obblighi delle materie elencate, possono adire vie giudiziarie.

4. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno obbligo di parere non vincolante per l'amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.

5. Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione decentrata di accordi collettivi nazionali di lavoro degli Enti Locali.

6. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

CAPO V

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.24

(Gli organi del Comune)

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di amministrazione e di collaborazione del Sindaco.
4. Il Sindaco è organo monocratico, responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli è il legale rappresentante dell'ente. E' capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, autorità di coordinamento dei servizi di protezione civile, autorità sanitaria, autorità in materia di igiene, edilizia ed ambiente.

Art.25

(Il Consiglio comunale)

1. Il Consiglio Comunale nella sua collegialità rappresenta il Comune.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, lo scioglimento o sospensione, le competenze, la convocazione, il numero dei consiglieri, la surroga, la insindacabilità, la incompatibilità, la ineleggibilità, la rimozione o sospensione, e la posizione giuridica sono regolati dalla legge e da norme aventi forza di legge.
3. Il Consiglio Comunale funziona secondo proprio regolamento.
4. Il regolamento viene approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art.26

(I diritti e i doveri dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utile all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia e di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3. Se lo richieda un quinto dei consiglieri in carica o la Giunta o il Prefetto, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le sedute del Consiglio e della Commissione sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
5. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fa parte.
6. E' dichiarato decaduto qualora ingiustificatamente non partecipi a due sedute consiliari consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento, che disciplina altresì, la forme di garanzia e le modalità di giustificazione delle assenze.

Art.27

(La responsabilità degli amministratori)

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art.28

(Le commissioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Comunque si debbono costituire Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici; per i servizi sociali culturali, dello sport e del tempo libero; per il servizio di polizia amministrativa.
3. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.
4. Il regolamento determina la formazione di poteri di eventuali Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art.29

(La composizione della Giunta)

1. La Giunta Municipale è costituita dal Sindaco e da un numero di assessori sino a quattro.
2. Il Sindaco presiede la giunta.
3. In caso di impedimento o assenza del Sindaco, lo sostituisce il primo nella lista dei candidati alla carica di assessore, che assume la qualità di Vice Sindaco.
4. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Possono essere eletti alla carica di assessori cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

Art.30

(La elezione della Giunta, competenze e funzionamento)

1. La elezione della Giunta, i poteri, le competenze, la durata, lo scioglimento, la decadenza, la revoca, la sospensione o rimozione degli assessori sono regolati dalla legge e da norme aventi forza di legge.
2. La Giunta esercita le funzioni secondo proprio regolamento.

Art.31

(Il Sindaco: elezione, poteri, attribuzioni in servizi di competenza comunale ed in servizi di competenza statale, durata del mandato, mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, etc....)

1. La elezione, la incandidabilità, la incompatibilità, la ineleggibilità, i poteri, le competenze, la durata in carica, la mozione di sfiducia, le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sostituzione temporanea, la sospensione o decesso del Sindaco sono regolati dalla legge e da norme aventi forza di legge.
2. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è membro del Consiglio Comunale.
3. Presta, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento, stando in piedi ed a capo scoperto, pronunciando la seguente formula <<GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA.>>.
4. La vacanza permanente della carica di Sindaco dà luogo allo scioglimento del Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della giunta.

Art.32

(Le linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento si intende approvato se votato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
2. Con cadenza annuale, e cioè entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio adeguare le linee programmatiche a nuove esigenze emerse nel corso del mandato.

CAPO VI

REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA E CONTROLLO
DI GESTIONE

Art.33

(La revisione economica finanziaria)

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale.

3. Il revisore dei Conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolabilità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Al revisore dei conti spetta un compenso nella misura minima prevista del decreto Ministeriale.

Art.34

(Il controllo di gestione contabile)

1. L'autonomia statutaria costituisce facoltà dell'Ente dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli articoli 2424, 2425, 2425/bis e segg. del c.c.

2. Tale contabilità parallela conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.

3. Il regolamento della contabilità parallela dovrà prevedere i criteri del pacchetto-controllo e del pacchetto - programma secondo i principi della programmazione e controllo per centri di costo.

4. I responsabili di settore, servizio o unità organizzative comunque denominate oltre a svolgere funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo avranno la gestione di una parte del bilancio per quanto di loro competenza gestito in forma autonoma, quale centro di costo spesa nell'ambito del bilancio dell'Ente.

CAPO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

SEZ.I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art.35

(L'organizzazione degli uffici e del personale)

1. Il Comune nel rispetto dei principi della pari opportunità tra i sessi, della prevalenza numerica dei tecnici nei vari organismi o commissioni e dell'espletamento delle attività possibilmente secondo l'ordine di urgenza e di arrivo delle richieste, adotta:

- a) il regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;
- b) il regolamento per la realizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro limiti di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

2. I regolamenti di cui al 1° comma lett.a) e b) disciplinano altresì l'attribuzione al Segretario Comunale di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente.

3. Spetta ai dirigenti la Direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art.2229

del c.c. oppure di altro valore in base all'art.2222 c.c.

6. Il regolamento di cui al 1° comma lettere a) e b) del presente articolo disciplina "la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione in servizio", secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

Art.36

(Il Segretario Comunale)

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato. Agli effetti dell'art.147 della legge, egli è vertice del complesso degli uffici e dei servizi, momento di raccordo tra il potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo e quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, organo interno di controllo e vigilanza, garanzia della correttezza dell'azione amministrativa. Sovrintende e coordina l'attività di tutti gli uffici e servizi, dirige il personale e formula profili e pareri in ordine a provvedimenti concernenti il personale medesimo.
3. Nei casi di urgenza e di necessità il Segretario Comunale, senza avocare a sè o sostituirsi ai dirigenti, può compiere atti dei dirigenti.
4. La legge e le norme aventi forza di legge regolano l'intera materia relativa al Segretario Comunale.
5. Il Segretario Comunale, nel rispetto di ogni altro compito o funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti e dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

SEZ.II

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art.37

(I servizi pubblici locali)

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione dei beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune e quelli dell'apparato pubblico sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art.38

(L'istituzione dei servizi sociali)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.
5. Il direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale o un funzionario non dipendente.
6. Al direttore e al restante personale relativo all'organico dell'istituzione si applicano gli accordi di comparto come per gli impiegati del Comune.
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
8. La commissione di disciplina è composta dal Presidente o suo delegato che la presiede, dal direttore e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti della Istituzione. Tale estrazione avverrà ogni triennio.
9. Il Consiglio d'amministrazione, composto da 7 membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza di voti, nel rispetto proporzionale della minoranza, e dura in carica 3 anni. Dal seno del Consiglio d'amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.
10. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la seguente formula ""Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene."".
11. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.
12. La carica di Presidente è compatibile con quella di consigliere comunale.
13. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.
14. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
15. Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.
16. I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

Art.39

(Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali)

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
 - c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
 - d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il conseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il Consiglio Comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione, come da art.42 della legge;
 - b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;
 - c) verificare in Giunta prima ed in Consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett.b) precedente;
 - d) provvedere alla copertura di eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
4. l'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il Revisore dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti della istituzione per i servizi sociali.

Art.40

(Le aziende speciali)

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio comunale. Il Consiglio Comunale rispetterà nella elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze. Il direttore

è scelto intuitu personae su una rosa di tre membri. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio d'amministrazione.

5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'amministrazione.

6. Il Comune con delibera del Consiglio d'amministrazione, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto della azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica gestionale.

8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

Art.41

(Le altre forme di gestione dei servizi pubblici)

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) l'unione dei Comuni.

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

CAPO VIII

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art.42

(I principi di collaborazione tra Comune e Provincia)

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa attua attività e realizza opere di rilevante interesse anche

ultracomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto dagli articoli 38 e 42.

Art.43

(La collaborazione alla programmazione)

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art.44

(La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali)

1. Qualora il Comune è individuato dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.45

(Le norme delle finanze e della contabilità)

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge, alle norme aventi forza di legge ed al regolamento.

Art.46

(Il controllo)

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune regolato dalla legge e da norme aventi forza di legge.

2. Ai fini della comunicazione della delibera di Giunta ai capigruppo, si definisce gruppo quello costituito da uno o più consiglieri di una delle liste dei candidati alla carica.

3. Nei casi dei gruppi che si sono costituiti successivamente, hanno rilevanza ai fini della predetta comunicazione quelli formati da almeno tre consiglieri.

Art.46 bis

(Bilancio di previsione/Controllo sostitutivo)

1. Qualora la giunta comunale non approvi lo schema di bilancio di previsione entro il termine normativamente previsto, provvede a ciò nei trenta giorni successivi, quale commissario ad acta, il responsabile del servizio finanziario.
 2. Il commissario ad acta, trasmette entro il termine di cui sopra, lo schema di bilancio di previsione al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea.
 3. Ove il Consiglio comunale non provveda all'approvazione del bilancio di previsione nei termini normativamente stabiliti ad esso si sostituisce, quale commissario ad acta, il Segretario comunale.
- Di trasmettere la presente variazione previa pubblicazione specifica al Ministero dell'Interno.

Art.47

(La deliberazione dello statuto)

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Lo statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità.
3. Dopo l'espletamento della procedura di controllo, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Le presenti norme e quelle dell'articolo 50 valgono anche per le modifiche dello statuto.

Art.48

(L'entrata in vigore)

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art.49

(Le norme transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia al Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267, ed alle norme aventi forza di legge.